



	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	%caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 855 111 fax + 39 0432 858 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 669

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo.
Impresa di pesca "SCALA ANDREA" proprietaria/armatrice del
motopeschereccio "EGLE". Art. 15, comma 2, D.P.Reg. n.
0191/2012 Pres.**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco

costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza d.d. 11.02.2013, prot. n. 9939 dd. 13.02.2013, presentata dal sig. SCALA ANDREA, legale rappresentante dell'omonima impresa con sede in Marano Lagunare (UD) in via Ottorino Bonotto, n.4 ed iscritta al n. 1052 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "EGLE" iscritto al n. 966 del RR. NN.MM e GG. dell'Ufficio locale Marittimo di Marano Lagunare, di cui la predetta impresa è armatrice;

Vista l'autorizzazione all'esercizio della pesca turismo n. 25/2012 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone;

Vista la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione destinata al servizio di pescaturismo, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste n. 690 d.d. 27.07.2000;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste, ai fini del rinnovo dell'Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo di data 17 giugno 2010 con n. 2010/TS/01/00887/ a rilasciata in ottemperanza all'art. 4, comma 2, lettera f), della L. 05/06/1962, n. 616 ed ai pertinenti articoli del citato regolamento di Sicurezza di cui al D.M. 05/08/2002, n. 218 e succ. mod. e integ.;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale Ispettorato di Trieste, ai fini delle Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo di data 18 giugno 2010 con n. 71 avente validità triennale, con cui il precitato Ente Tecnico, in base all'esito della visita ispettiva e degli accertamenti effettuati, ha ritenuto che all'unità da pesca in oggetto possono essere rilasciate le annotazioni di sicurezza per l'esercizio della pesca-turismo nel rispetto delle prescrizioni dettate dal medesimo provvedimento;

Viste le Annotazioni di Sicurezza per l'attività finalizzata all'esercizio della pesca-turismo n. 22/2010 del 28 giugno 2010 rilasciate dall'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare con validità fino al 16 giugno 2013;

Vista la licenza di pesca n. ITA000018374/1, rilasciata all'impresa di pesca "SCALA ANDREA" iscritta al n. 1052 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Monfalcone, armatrice del M/P "EGLE" iscritto al n. 966 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Marano Lagunare;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone, prot. n. 0006323 del 28.03.2013, con la quale nulla osta al rilascio della presente autorizzazione con l'obbligo del rinnovo delle annotazioni di sicurezza del m/p Egle in scadenza il 16.06.2013 e di attenersi a quanto previsto dalle annotazioni di sicurezza n. 22/2010 rilasciate in data 28.06.2010 e relativa dichiarazione n. 71 del RINA di Trieste di data 18.06.2010;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

